



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Nostro Guardasigilli avendoci rappresentato che in virtù della legge delli 23 giugno prossimo passato, colla quale venne adottata una nuova forma di promulgazione delle leggi, abrogati gli articoli 5, 6, 8 e 9 del Codice civile, essendo cessata, quanto alle leggi ed ai regolamenti necessari all'esecuzione delle medesime, la formalità della vidimazione del Controllore generale, siasi mosso qualche dubbio sulla qualità degli atti governativi che debbono tuttavia registrarsi all'ufficio del Controllo generale; ed essere conveniente nell'interesse del pubblico servizio di prescrivere a tal uopo certe norme;

Sulla proposizione fattaci dallo stesso Guardasigilli, di concerto cogli altri Ministri, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Devono essere trascritti sui registri del Controllo generale:

1.° I decreti, e regolamenti emanati dal Re per l'esecuzione delle leggi finanziarie, quantunque a tenore dell'art. 6 della detta legge 23 giugno, debbano essere riferiti per intero nella raccolta ufficiale degli atti del Governo;

2.° I decreti, qualunque ne sia l'oggetto, che a tenore dell'art. 7 di essa legge debbono essere inseriti nella detta raccolta per estratto;

3.° I decreti del Re, e quelli dei Ministri portanti approvazione di contratti, quelli contenenti autorizzazione di spese ed economia, tutti i provvedimenti di nomina, promozione e traslocazione d'impiegati, i decreti di grazie, e generalmente tutti quegli altri che riguardino il bilancio sì attivo che passivo dello Stato.

Art. 2.

Se il Controllore generale incontrerà qualche difficoltà sul tenore delle provvisioni contemplate nell'art. 1, ne farà sospendere la trascrizione sui registri, e ne esporrà i motivi al Ministro proponente, il quale ne farà relazione in consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Ai decreti e regolamenti contemplati nell'art. 1 che dovranno inserirsi o per intero o per estratto nella raccolta ufficiale degli atti del Governo, il Guardasigilli non apporrà il suo visto ed il Gran Sigillo dello Stato, senzachè sieno prima trascritti nei registri del Controllo generale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarlo

e farlo osservare.

Dat. a Torino il 12 di luglio 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATTAZZI.